

Prot. N. 7123

Brindisi, li

7 Aprile 1961

AL SIG.

Filomena Giuseppa

Lotto

150

Scala

e

Int.

8

Via

M. AchianoBonadinoOGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.FP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 4.434 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.894 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>4.434</u> vano per vani <u>3.55</u>	£. <u>5.091</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£. <u>153</u>
	<u>5.894</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Cosimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. FILOMENA GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. C/8 del 15° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 500 mensili anticipate 44880

Reddito catastale esclusa la rivalutazione £. 1496

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

L. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 2320

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecento

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1951, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
dei Bollettini demaniali 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante e dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Cam.te. Ubaldo.

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant e (3) ed il

Sig. FILOMENA GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. C/8 del 15° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5.091 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Comm. Ubaldo G. Vallarino.)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1962, al N. 2450

al foglio registro Atti privati, ed esatte lire fidejussoria

IL CASSIERE

Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fagnano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. FILOMENA Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/c del 15° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.006 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 74 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

- 27 AGO 1960

1960

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960 19 al N. 1183

col. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziati (3) ed il

Sig. FILOMERA Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/c del 15° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Imp. Adriano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.006 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 20 AGO. 1959

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO. 1959 al N. 488

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Al sensi dell'art. 74 legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig.

Gilomeus Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8. 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 15° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi Via G. Adornato

Durata della locazione dal 10.8.1958 al 10.8.1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.006 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

28 LUG. 1958 I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 LUG. 1958

vol. 11 Bis foglio registro An. gr. nati, ed esatte lire 12.000

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Direzione Gen. dei Personali Civ. e degli aff. Gener.

Divisione Salariati

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER LA CONCESSIONE DEI
BENEFICI PREVISTI IN FAVORE DEI COMBATTENTI DELLA
2^a GUERRA MONDIALE**

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4-3-1948, n°137
art. 1° si dichiara che il salariato temporaneo

FILOMENA Giuseppe fu Martino

già militarizzato con il grado di 2° Capo
è riconosciuto partecipante alle operazioni di guerra
per i periodi sottoindicati, risultando in possesso dei seguenti requisiti:

ha prestato servizio presso Marina Brindisi, dal
15 Giugno 1943 all'8 settembre 1943, partecipando
al ciclo operativo del territorio della Provincia
di Brindisi. =

Roma, li 11 Agosto 1952

p. IL MINISTRO

IL DIRETTORE GENERALE

F/to illegibile

P. C. C.

IL VICE DIRETTORE
TENENTE COLONNELLO C. N.
(Mario MARIANI)

Mariani





IL SINDACO

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI

SI CERTIFICA

che i componenti della famiglia a tergo indicati non sono iscritti nei ruoli della imposta Complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a reddito di R.Mobile di catg. C¹ e C² e per metà quella di R.mobile di catg.B, sia superiore di £ 150.000.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi 30 settembre 1956

IL DIRETTORE DI 1a CLASSE



1853 950

1939

29.9.56



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE



IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. *Filomeno Giuseppe*

di e di

nato il *19.3.1909* nel Comune di *Prinoli n.*

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal *la nascita*

ed abitante in Via *uccinate 13 ab. 5-8-1952*

Si rilascia in carta libera per uso *alloggio*

Brindisi, li *21-9-1956*

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)



Teodoro Carella



CASELLARIO GIUDIZIALE

Richiesta di certificato in carta libera

Al nome (cognome e nome) Filomena Giuseppe
(di o fu) _____ e (di o fu) _____
nat o il 19-3-1909 in Minolin'
Circondario (o Stato) di Minolin'
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) _____
per (motivo della richiesta) no alloggio

Brindisi, li 21-9- 19 56

Al (Procuratore della Repubblica o Cancelliere) _____
presso il Tribunale di Minolin'

(Qualifica)

(Firma)

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE

(Cav. Teodoro Caracciolo)

[Firma]

CERTIFICATO

6135

TRIBUNALE DI _____

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, indicando se tentato o mancato e se continuato; 5. gli articoli di legge applicati — ovvero: Nulla).

NULLA

24-8-1956



[Firma]
Procuratore

20 SET. 1956

12/11/1961
Filomena G. V. 8
120 6

2. Alimento

Alimento

1. Alimento

2. Alimento

2. Alimento

1. Alimento

2. Alimento

1. Alimento

200

120

120

2. Alimento

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. FILOMENA Giuseppe
Lotto 15^o Scala C Int. 8
Via Imp. Adriano
BRINDISI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 5.909.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



Al sig. FILIPPO GIANNI
Dott. 12° Sede C Int. 8
Via San Andrea

BRIGNONE

Verificato: Regolamentazione contabile e gestione

Questo lavoro, per l'istituzione Genovese, con
rispetto per quanto, interessa la S.V. che, in sede di re-
visione del piano triennale del 1951 di gestione, aveva
disposto per l'aggiornamento di detto piano di gestione per
regimi tecnico-contabili e amministrativi, prima, il nuovo con-
to di gestione deve essere approvato dal 10.10.1951.
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a
questo lavoro la diffida ad effettuare il pagamento nella
sua qualità di amministrazione, avvertendola che in difetto,
non potendo, promettere la disdetta del contratto di locazione
che va a scadenza nel 10.10.1952.
La presente ha valore di diffida e tutti gli effetti
di legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Cont. e Usi del S. VALLANINO)

T. 2. Si informa con l'occasione che si descrive dal 10.12.1951
il fido di L. 2.400.000, in quanto è intervenuto l'as-
petto dell'I.G.R. da L. 1.300.000.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA

Filomena Giurisy

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 3107
Ufficio Amm.vo

Brindisi, lì 8 APR. 1957

AL SIG. Gi. Lomena Giuseppe
VIA Chicco N° 33
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Imperatore Adriano lotto 15 scala 6 interno 8.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 355.

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 23628 come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10 APR. 1957 al 10 MAG. 1957
£. 1410 vano x vani 3,55 £. 3006 =
b) - canone consumo acqua normale " 450. =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale " 50. =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) 1694 =
e) - deposito spese contrattuali " I .000. =
f) - I.G.E. 3% su a) " 151 =

T o t a l e

£. 23628 =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 17 APR. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI -

18 DIC. 1956

109
13-
Il sottoscritto FILOMENA Giuseppe fu Martino e di DE VITA Leonarda, nato a Brindisi il 19 marzo 1909 ed ivi residente alla via Mecenate n.33, in servizio presso la Direzione Arsenale M.M. di Brindisi in qualità di Capo Gruppo Attrezzatore, domanda a codesto Istituto l'assegnazione di alloggio in locazione semplice di n.2 vani ed accessori (n.4 vani utili) facente parte dei lotti nn.15 e 16 di cui al Bando di concorso affisso da codesto Istituto in data 22 novembre 1956.

Lo scrivente dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni di Legge anche locali, vigenti ed emanandi, in materia di concessione di alloggi in locazione.

Il sottoscritto rende noto di essere in possesso della "Dichiarazione Integrativa"-(allegata alla presente) - per la concessione dei benefici previsti in favore dei Combattenti della 2^a Guerra Mondiale.

Il richiedente si preggia far rilevare che ha già partecipato ad altro concorso (lotti nn.17 - 18) senza alcun risultato positivo, pur abitando in solo vano di mq.4x4 e senza alcun confort igienico sanitario.

All'uopo, allega alla domanda un'elenco, in duplice copia, dei documenti richiesti a corredo della presente.

Distinti ossequi.

Brindisi, li 17/12/1956

FILOMENA Giuseppe

- Via Macenati n.33 - BRINDISI -

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

- B R I N D I S I -

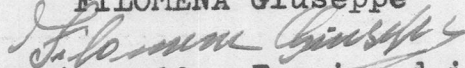
Elenco dei documenti, in duplice copia, allegati alla domanda inoltrata dal sottoscritto per l'assegnazione di alloggio in locazione di n.2 vani ed accessori, facente parte dei lotti nn.15 e 16 di cui al Bando di concorso affisso da codesto Ente in data 22/11/1956 :

- 1°) - N° 1 Assegno Bancario di L.1000 (mille) emesso dalla locale Banco di Napoli in data 5 dicembre 1956, distinto con il n.020911;
- 2°) - Stato di famiglia con dichiarazione dei redditi dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
- 3°) - Certificato di residenza;
- 4°) - " Penale Generale del Casellario Giudiziale;
- 5°) - Attestato del Sig.LO NOCE Desiderio dal quale risulta che abita nella sua dichiarazione da oltre due anni;
- 6°) - Certificato di servizio;
- 7°) - Copia conforme della "Dichiarazione Integrativa.

Distinti ossequi.

Brindisi, li 17/12/1956

ELOMENA Giuseppe



- Via Macenate n.33 - B r i n d i s i -

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

- B R I N D I S I -

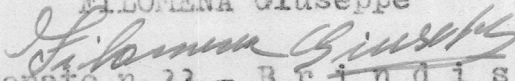
Elenco dei documenti, in duplice copia, allegati alla domanda inoltrata dal sottoscritto per l'assegnazione di alloggio in locazione di n.2 vani ed accessori, facente parte dei lotti nn.15 e 16 di cui al Bando di concorso affisso da codesto Ente in data 22/11/1956 :

- 1°) - N° 1 Assegno Bancario di L.1000 (mille) emesso dalla locale Banco di Napoli in data 5 dicembre 1956, distinto con il n.020911;
- 2°) - Stato di famiglia con dichiarazione dei redditi dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
- 3°) - Certificato di residenza;
- 4°) - " Penale Generale del Casellario Giudiziale;
- 5°) - Attestato del Sig.LO NOCE Desiderio dal quale risulta che abita nella sua dichiarazione da oltre due anni;
- 6°) - Certificato di servizio;
- 7°) - Copia conforme della "Dichiarazione Integrativa.

Distinti ossequi.

Brindisi, li 17/12/1956

FILOMENA Giuseppe



- Via Macenate n.33 - B r i n d i s i -

12 DEC 1956
C I



PAGATO Vis

Visto per



CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia d

1. *Silomena Giuseppe*
Via Mercede-13-

...è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi,

10 due. 950

L'ASSESSORE AL SINDACO

Car Tondra Carella

S I C E R T I F I C A

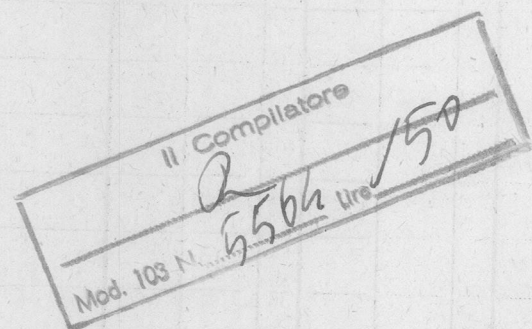
che i nominativi a tergo indicati non risultano iscritti
nel registro dei possessori del Catasto Fabbricati del
Comune di Brindisi.

Si rilascia a richiesta del capo, famiglia interessato
per uso assegnazione alloggio popolare.

Brindisi, 13 DIC. 1956



II DIRETTORE DI 1^a CLASSE



UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

BRINDISI

Si certifica

che i coniugi *Lilomano Giuseppe e De Masi Natalia*
non risultano iscritti nei ruoli della imposta complementare.

Il presente certificato si rilascia per assegnazione alloggi
popolari.

Brindisi, 15/12/1956



IL DIRETTORE DI PRIMA CLASSE

[Handwritten signature]



1526



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE



IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che il Sig. nr Filomena Giuseppe

nato il 19 marzo 1909 nel Comune di Brindisi

risulta iscritto in questo registro di popolazione dalla nascita

ed abitante in Via Mennate - 13 -

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Brindisi, li 10 dic. 1955

Hy



IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)

Teodoro Carella



CASELLARIO GIUDIZIALE



Richiesta di certificato in carta libera

Al nome (cognome e nome) Ilomera Giuseppe
(di o fu) Martino e (di o fu) De Vito Leonarda
nato il 19 marzo 1909 in Brindisi

Circondario (o Stato) di _____
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) _____
per (motivo della richiesta) alloggio

Brindisi, li 10 dic. 1950

Al (Procuratore della Repubblica o Cancelliere) _____
presso il Tribunale di _____

(Qualifica)

(Firma)



L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFICO

(Cav. Teodoro Carella)

Carella

CERTIFICATO

TRIBUNALE DI _____

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, indicando se tentato o mancato e se continuato; 5. gli articoli di legge applicati — ovvero: Nulla).

NULLA

13 DIC 1950



IL SEGRETARIO
Pino D'Amico

06. 1950

Il presente documento è stato redatto in data 06. 1950 e ha per oggetto la relazione sulla gestione dell'Amministrazione Provinciale di ...



Brindisi 16 - 12 - 56.

Io sottoscritto Lenore Desiderio
dichiaro che il signor Filomena
Giuseppe è mio inquilino in
una abitazione sito in Via
Mennotti n° 33 - sia del 1. Luglio
(1952)

Lenore Desiderio

August 15 - 19 - 25

The little white house
which is at the corner of
the street is now occupied by
the old house. It is the
house of the old 1. 2. 3.
(1925)

James P. Smith